

Per quanto riguarda la voce IRPEF (TAB. 27), occorre ricordare che a seguito delle modifiche introdotte negli ultimi anni, alcune delle quali già operative nell'esercizio 2006, altre hanno manifestato i propri effetti solo a partire dal 2007, mentre solo due Regioni non hanno utilizzato la leva fiscale in relazione all'addizionale IRPEF (Toscana e Basilicata). Ad esse va ad aggiungersi la Puglia che ha riportato, dal 2005, l'aliquota al livello base.

Agli aumenti disposti, già a partire dall'inizio dell'anno 2006, dalle Regioni Campania e Liguria, si sono aggiunti, in corso d'anno, quelli scattati in forma automatica a causa dei disavanzi in Sanità nelle Regioni interessate. Nel caso della Campania e della Liguria gli incrementi prevedono un sistema di progressività che risulta essere diversamente calibrato nelle due Regioni. In particolare, in Liguria il meccanismo dell'addizionale, graduato in base al reddito, colpisce l'intero ammontare del reddito imponibile fino a 13.000 euro con l'aliquota base, al di sopra ma entro i 20.000 euro con l'aliquota dell'1,25 per cento ed, infine, per redditi oltre i 20.000 euro con l'aliquota dell'1,4 per cento. In Campania, invece, il meccanismo ha carattere selettivo in funzione della tipologia di reddito (dall'incremento dall'aliquota base sono esclusi quelli derivanti esclusivamente da pensione e dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale). Gli scaglioni individuati dalla L.R. 28 dicembre 2005, n. 23 prevedono l'aliquota dell'1,1 per cento per redditi fino a 12.500 euro, l'aliquota dell'1,2 per cento per redditi fino a 15.000 euro e per i redditi superiori l'aliquota dell'1,4 per cento. Nel Lazio ed in Abruzzo, l'incremento all'1,4 per cento rispetto all'originale 0,9 per cento, in applicazione delle norme sui disavanzi, riguarda tutti i soggetti senza distinzioni né progressioni.

In Emilia Romagna, l'aumento prevede quattro fasce di reddito: per i redditi fino a 15.000 euro l'aliquota è del 1,1 per cento, tra 15.000 e 20.000 dell'1,2 per cento, da 20.000 a 25.000 del 1,3 per cento e pari all'1,4 per cento per i redditi superiori. Per ciascuna fascia, l'aliquota è applicata sull'intero reddito imponibile. Nel Veneto per l'anno 2006 la legge regionale 26/11/2005, n. 19 ha rivisto il sistema per scaglioni in vigore già dalla L.R. 24/12/2001 (legge finanziaria regionale 2002) distinguendo i redditi superiori ai 29.000 euro ai quali applicare un'aliquota dell'1,4 per cento da quelli inferiori ai quali applicare l'aliquota dello 0,9 per cento.

Puglia, Toscana, Abruzzo e Basilicata non hanno fatto ricorso per questa imposta all'uso della leva fiscale, mantenendo inalterata o ripristinando (è il caso della Puglia con L.R. 01.12.2004, n. 22) l'aliquota base dello 0,9 per cento.

Calabria e Molise hanno optato per un'aliquota unica pari rispettivamente all'1,4 ed all'1,2 per cento.

TAB 27

L'Irpef

	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Accertamenti			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	815.000	642.067	970.214	1.200.000	785.916	642.067	1.077.288	1.105.405	785.890	642.067	1.077.288	935.405
Lombardia	1.320.000	1.296.429	1.495.060	1.454.888	1.296.429	1.495.060	1.432.635	1.487.113	1.296.429	1.495.060	1.432.635	1.575.874
Veneto	614.400	445.620	489.000	608.200	581.670	602.620	471.174	607.434	581.671	664.703	481.638	607.434
Liguria	147.707	147.707	147.707	147.707	147.707	147.707	147.707	217.707	147.707	147.707	147.707	217.707
E. Romagna	444.736	496.656	496.660	474.059	444.736	496.660	469.319	484.488	453.599	496.660	488.125	484.728
Toscana	332.819	322.230	325.968	417.691	317.577	380.540	359.631	417.691	344.517	356.029	304.195	363.319
Marche	178.880	181.464	187.133	156.608	185.313	200.552	156.713	155.898	187.719	200.552	156.713	155.898
Umbria	79.385	93.124	109.907	87.963	79.385	93.124	90.052	86.593	79.385	93.124	88.108	83.405
Lazio	246.350	246.350	359.950	668.591	290.627	549.290	569.066	681.110	290.627	549.290	569.066	581.586
Abruzzo	87.750	82.507	99.100	111.100	87.750	99.007	107.500	165.100	102.829	106.477	97.539	147.615
Molise	19.348	16.966	28.420	31.000	19.348	21.420	24.112	31.000	22.880	26.566	20.795	26.091
Campania	287.162	287.162	343.349	439.140	287.162	307.750	343.349	446.320	284.162	337.770	326.370	518.855
Puglia	275.000	252.555	229.530	228.922	275.000	252.555	228.922	228.922	275.514	252.555	228.922	228.930
Basilicata	33.000	37.200	37.000	37.000	30.683	37.200	37.000	37.000	30.683	37.200	38.275	39.117
Calabria	134.967	134.967	133.246	213.213	134.967	134.967	213.214	215.995	146.411	134.967	213.214	215.995
TOTALE	5.016.504	4.683.004	5.452.244	6.276.082	4.964.270	5.460.519	5.727.682	6.367.776	5.030.023	5.540.727	5.670.590	6.181.959

	Accertamenti / Previsioni definitive				Accertamenti pro capite				Accertamenti pro capite (Italia=100)			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	100,0	100,0	100,0	84,6	185,7	150,4	248,8	215,4	178,9	132,9	217,2	173,4
Lombardia	100,0	100,0	100,0	106,0	142,3	161,7	152,5	166,3	137,1	142,9	133,1	133,9
Veneto	100,0	110,3	102,2	100,0	127,1	143,2	102,5	128,2	122,4	126,5	89,4	103,2
Liguria	100,0	100,0	100,0	100,0	93,9	93,6	92,8	135,2	90,5	82,7	81,0	108,8
E. Romagna	102,0	100,0	104,0	100,0	112,5	121,7	117,6	115,8	108,4	107,6	102,6	93,2
Toscana	108,5	93,6	84,6	87,0	98,0	99,8	84,5	100,4	94,4	88,2	73,8	80,8
Marche	101,3	100,0	100,0	100,0	126,4	133,3	103,2	102,0	121,8	117,8	90,1	82,1
Umbria	100,0	100,0	97,8	96,3	95,2	109,8	102,6	96,1	91,7	97,0	89,5	77,4
Lazio	100,0	100,0	100,0	85,4	56,5	105,5	108,0	109,6	54,4	93,2	94,3	88,2
Abruzzo	117,2	107,5	90,7	89,4	80,8	82,8	75,1	113,1	77,8	73,2	65,5	91,0
Molise	118,3	124,0	86,2	84,2	71,3	82,6	64,6	81,3	68,6	73,0	56,4	65,4
Campania	99,0	109,8	95,1	116,3	49,6	58,6	56,4	89,6	47,8	51,8	49,2	72,1
Puglia	100,2	100,0	100,0	100,0	68,5	62,5	56,3	56,2	65,9	55,2	49,1	45,3
Basilicata	100,0	100,0	103,4	105,7	51,4	62,3	64,2	65,8	49,5	55,1	56,0	53,0
Calabria	108,5	100,0	100,0	100,0	72,9	67,1	106,1	107,8	70,3	59,3	92,6	86,7
TOTALE	101,3	101,5	99,0	97,1	103,8	113,2	114,6	124,2	100,0	100,0	100,0	100,0

In Umbria per i redditi conseguiti a partire dal 2003 l'aliquota dello 0,9 per cento si applicava fino a 15.000 euro, per tutti gli altri superiori l'aliquota dell'1,1 per cento sull'intero reddito che ha subito nel 2005 modificazioni in quanto l'aliquota dello 0,9 per cento si applica per i redditi fino a 26.000 euro.

Il sistema per scaglioni è applicato anche in Piemonte, ove fino a 10.672,82 euro l'aliquota è dello 0,9 per cento, per redditi superiori l'aliquota sale a 1,40 per cento, oltre che nelle Marche, con aliquota base (0,90) per redditi fino a 15.500 euro, e per i redditi superiori due scaglioni differenziati (fino a 31.000 euro 1,2 per cento; oltre i 31.000 euro 1,4 per cento). Per scaglioni è articolato anche il sistema della Lombardia: fino a 15.493,71 aliquota dell'1,2 per cento, fino a 30.987,41 aliquota dell'1,30 per cento, oltre aliquota dell'1,4 per cento, con unica eccezione per i redditi derivanti esclusivamente da pensione o dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze ai quali continua ad applicarsi l'aliquota base dello 0,9 per cento .

L'andamento delle entrate relative all'addizionale IRPEF ha fatto registrare un incremento nelle previsioni iniziali che in termini assoluti ammonta a 824 milioni di euro confermato a consuntivo anche se in misura più contenuta (640 milioni di euro). Per quanto riguarda gli accertamenti il loro volume complessivo ammonta a 6.182 milioni di euro, 511 in più rispetto all'ammontare dell'esercizio 2005.

Quanto alle altre entrate proprie, occorre segnalare che il gettito dell'accisa sulla benzina (TAB: 28) in costante calo anche nel 2006 fa segnare una contrazione rispetto all'esercizio precedente che in termini di previsioni definitive è pari al 7,1 per cento ed in termini di accertamenti ammonta al 4,5 per cento. L'andamento, in costante contrazione, dell'accisa sulla benzina può spiegarsi in qualche misura, in ragione della riduzione del numero dei veicoli a benzina di nuova immatricolazione a fronte di un aumento di quelli a gasolio, ed ha spinto le Regioni a chiedere l'introduzione di una compartecipazione all'accisa sul gasolio.

TAB 28

L'accisa

	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Accertamenti			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	294.380	294.380	294.380	294.380	294.380	294.380	294.380	294.406	204.362	201.506	173.552	218.789
Lombardia	400.000	400.000	400.000	380.700	400.000	400.000	400.000	355.700	414.300	406.526	357.168	350.284
Veneto	230.000	226.660	218.000	200.000	230.000	226.660	218.000	200.000	228.068	220.611	195.573	183.097
Liguria	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	11.000	91.413	91.413	91.413	9.931
E. Romagna	216.000	216.000	211.000	173.000	216.000	211.000	205.000	160.500	211.086	205.872	178.734	167.299
Toscana	225.950	225.950	200.000	210.000	225.950	225.950	200.000	210.000	211.795	214.985	176.891	170.309
Marche	75.403	72.000	67.760	61.540	75.403	72.000	65.692	59.518	75.403	69.395	57.777	58.733
Umbria	48.417	45.000	45.000	36.000	48.417	45.000	45.000	36.000	42.877	36.699	34.951	33.369
Lazio	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	200.431	262.854	200.509
Abruzzo	64.365	64.365	59.000	60.182	64.365	64.365	61.500	60.182	58.446	57.257	50.125	49.723
Molise	11.879	11.706	11.750	1.500	11.879	11.706	11.750	1.500	10.871	8.897	8.901	1.104
Campania	242.260	194.520	238.563	253.470	242.260	235.083	238.563	253.470	256.417	226.525	208.250	285.046
Puglia	142.000	150.000	140.000	150.000	142.000	150.000	140.000	155.494	142.000	154.444	150.000	123.590
Basilicata	21.000	16.000	17.600	18.000	21.000	17.600	17.600	18.000	13.963	19.025	16.585	16.187
Calabria	82.277	82.277	68.846	60.846	82.277	82.277	68.846	71.931	82.277	60.846	68.846	71.931
TOTALE	2.481.344	2.426.271	2.399.312	2.327.031	2.481.344	2.463.434	2.393.744	2.223.701	2.379.277	2.174.432	2.031.620	1.939.901

	Accertamenti / Previsioni definitive				Accertamenti pro capite				Accertamenti pro capite (Italia=100)			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	69,4	68,5	59,0	74,3	48,3	47,2	40,1	50,4	98,3	106,2	97,6	112,8
Lombardia	103,6	101,6	89,3	98,5	45,5	44,0	38,0	37,0	92,6	99,0	92,6	82,7
Veneto	99,2	97,3	89,7	91,5	49,8	47,5	41,6	38,6	101,5	107,0	101,4	86,5
Liguria	100,0	100,0	100,0	90,3	58,1	57,9	57,4	6,2	118,4	130,5	139,9	13,8
E. Romagna	97,7	97,6	87,2	104,2	52,4	50,5	43,1	40,0	106,7	113,6	104,9	89,4
Toscana	93,7	95,1	88,4	81,1	60,2	60,3	49,2	47,0	122,6	135,7	119,8	105,3
Marche	100,0	96,4	88,0	98,7	50,8	46,1	38,0	38,4	103,4	103,8	92,7	86,0
Umbria	88,6	81,6	77,7	92,7	51,4	43,3	40,7	38,4	104,7	97,4	99,1	86,0
Lazio	100,0	59,7	78,2	59,7	65,3	38,5	49,9	37,8	133,0	86,7	121,5	84,6
Abruzzo	90,8	89,0	81,5	82,6	45,9	44,5	38,6	38,1	93,5	100,3	94,0	85,2
Molise	91,5	76,0	75,8	73,6	33,9	27,7	27,6	3,4	69,0	62,3	67,4	7,7
Campania	105,8	96,4	87,3	112,5	44,8	39,3	36,0	49,2	91,2	88,5	87,6	110,1
Puglia	100,0	103,0	107,1	79,5	35,3	38,2	36,9	30,4	71,9	86,1	89,8	67,9
Basilicata	66,5	108,1	94,2	89,9	23,4	31,9	27,8	27,2	47,6	71,8	67,7	61,0
Calabria	100,0	74,0	100,0	100,0	41,0	30,3	34,3	35,9	83,5	68,1	83,5	80,3
TOTALE	95,9	88,3	84,9	87,2	49,1	44,4	41,0	44,7	100,0	100,0	100,0	100,0

TAB 29

Tassa automobilistica

	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Accertamenti			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	382.178	382.178	382.178	422.480	382.178	382.178	382.178	422.480	379.781	376.491	418.641	431.070
Lombardia	855.150	895.150	875.000	965.000	855.150	895.150	875.000	968.000	854.792	857.528	889.083	933.788
Veneto	479.000	498.339	508.000	518.000	479.000	498.339	508.000	518.000	484.613	499.481	519.849	561.490
Liguria	112.000	112.000	114.000	114.000	112.000	112.000	114.000	114.000	113.228	113.759	115.351	119.909
E. Romagna	379.860	379.860	404.860	410.000	379.860	394.860	404.860	422.500	407.504	424.697	426.298	443.294
Toscana	311.424	311.424	329.000	337.500	311.424	317.924	331.450	335.000	324.198	346.985	347.694	367.658
Marche	143.472	143.472	142.678	148.005	143.472	143.472	143.990	146.234	142.142	143.298	146.234	154.645
Umbria	73.336	74.624	76.000	91.000	73.336	74.624	76.000	82.300	76.367	76.358	80.361	89.308
Lazio	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	455.264	503.253	481.959	518.745
Abruzzo	108.000	108.000	114.000	122.300	108.000	108.000	124.400	122.300	100.451	108.041	114.230	125.721
Molise	23.241	23.473	25.309	25.809	23.241	23.473	25.309	28.323	23.241	23.473	24.343	28.350
Campania	408.301	360.000	319.500	376.800	310.226	337.000	319.500	376.800	278.992	303.252	300.223	350.737
Puglia	235.000	225.000	225.000	254.000	235.000	225.000	225.000	254.000	250.313	225.000	267.881	271.789
Basilicata	37.000	37.000	39.000	40.400	37.000	38.300	39.000	40.406	38.264	41.285	40.100	44.332
Calabria	110.000	114.500	121.000	122.000	110.000	114.500	121.000	122.000	114.285	121.918	106.219	112.941
TOTALE	4.117.962	4.125.020	4.135.525	4.407.294	4.019.887	4.124.820	4.149.687	4.412.343	4.043.435	4.164.819	4.278.466	4.553.777

	Accertamenti / Previsioni definitive				Accertamenti pro capite				Accertamenti pro capite (Italia=100)			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	99,4	98,5	109,5	102,0	89,8	88,2	96,7	99,3	107,5	103,6	111,8	108,5
Lombardia	100,0	95,8	101,6	96,5	93,8	92,7	94,7	98,6	112,4	109,0	109,5	107,7
Veneto	101,2	100,2	102,3	108,4	105,9	107,6	110,6	118,5	126,9	126,5	128,0	129,5
Liguria	101,1	101,6	101,2	105,2	72,0	72,1	72,4	74,5	86,3	84,8	83,8	81,4
E. Romagna	107,3	107,6	105,3	104,9	101,1	104,1	102,7	105,9	121,2	122,4	118,8	115,7
Toscana	104,1	109,1	104,9	109,7	92,2	97,3	96,6	101,6	110,5	114,4	111,8	111,0
Marche	99,1	99,9	101,6	105,8	95,7	95,2	96,3	101,2	114,7	111,9	111,4	110,5
Umbria	104,1	102,3	105,7	108,5	91,5	90,0	93,6	102,9	109,7	105,8	108,2	112,4
Lazio	99,0	109,4	104,8	112,8	88,5	96,7	91,5	97,8	106,0	113,7	105,8	106,9
Abruzzo	93,0	100,0	91,8	102,8	78,9	84,0	87,9	96,3	94,5	98,8	101,7	105,2
Molise	100,0	100,0	96,2	100,1	72,4	73,0	75,6	88,3	86,7	85,8	87,5	96,5
Campania	89,9	90,0	94,0	93,1	48,7	52,6	51,9	60,6	58,4	61,9	60,0	66,2
Puglia	106,5	100,0	119,1	107,0	62,2	55,7	65,8	66,8	74,5	65,5	76,2	72,9
Basilicata	103,4	107,8	102,8	109,7	64,1	69,2	67,2	74,6	76,8	81,3	77,8	81,5
Calabria	103,9	106,5	87,8	92,6	56,9	60,6	52,9	56,3	68,2	71,3	61,2	61,6
TOTALE	100,6	101,0	103,1	103,2	83,5	85,1	86,4	91,5	100,0	100,0	100,0	100,0

TAB 30

L'Arisgam

	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Accertamenti			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	70.352	70.352	70.352	70.352	70.352	70.352	70.352	70.352	85.343	77.546	86.335	89.679
Lombardia	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	19.157	63	4	0
Veneto	40.000	39.200	45.000	48.000	40.000	39.200	45.000	48.000	55.007	43.559	51.466	48.500
Liguria	19.000	19.000	18.000	18.000	19.000	19.000	18.000	18.000	18.220	19.228	22.032	17.434
E. Romagna	84.000	84.000	89.000	105.000	94.000	91.000	104.000	105.000	106.725	110.103	133.090	101.441
Toscana	48.547	40.830	41.000	45.000	48.547	40.830	41.000	45.000	53.686	46.534	50.107	56.917
Marche	11.900	15.000	16.629	14.129	11.900	15.000	14.129	15.505	16.629	11.796	15.504	15.377
Umbria	4.234	4.234	4.234	4.500	4.234	4.234	4.234	4.500	5.221	4.502	5.036	4.419
Lazio	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	49.419	47.995	60.732	54.070
Abruzzo	12.500	12.500	15.000	16.000	12.500	12.500	15.000	16.000	16.077	15.371	15.005	16.930
Molise	1.277	1.500	3.900	2.900	1.277	1.500	3.900	2.900	1.277	1.500	2.878	2.731
Campania	25.515	21.200	22.050	22.930	25.165	21.000	22.050	22.730	21.301	21.725	23.358	23.577
Puglia	19.000	19.000	19.000	25.000	19.000	19.000	19.000	25.000	23.263	23.575	26.463	30.842
Basilicata	3.700	4.000	4.500	5.500	3.700	4.500	4.500	5.500	5.404	5.613	5.339	5.359
Calabria	4.500	6.000	8.000	8.000	4.500	6.000	8.000	8.000	6.170	9.145	7.473	7.530
TOTALE	411.525	393.816	413.665	442.311	421.175	401.116	426.165	443.487	482.900	438.255	504.822	474.806

	Accertamenti / Previsioni definitive				Accertamenti pro capite				Accertamenti pro capite (Italia=100)			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	121,3	110,2	122,7	127,5	20,2	18,2	19,9	20,7	202,4	202,9	195,5	216,5
Lombardia	191,6	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	21,1	0,1	0,0	0,0
Veneto	137,5	111,1	114,4	101,0	12,0	9,4	11,0	10,2	120,6	104,8	107,4	107,3
Liguria	95,9	101,2	122,4	96,9	11,6	12,2	13,8	10,8	116,3	136,2	135,7	113,5
E. Romagna	113,5	121,0	128,0	96,6	26,5	27,0	32,1	24,2	265,7	301,4	314,3	253,9
Toscana	110,6	114,0	122,2	126,5	15,3	13,0	13,9	15,7	153,2	145,8	136,5	164,8
Marche	139,7	78,6	109,7	99,2	11,2	7,8	10,2	10,1	112,4	87,6	100,1	105,4
Umbria	123,3	106,3	118,9	98,2	6,3	5,3	5,9	5,1	62,8	59,3	57,5	53,4
Lazio	86,7	84,2	106,5	94,9	9,6	9,2	11,5	10,2	96,4	103,0	113,0	106,8
Abruzzo	128,6	123,0	100,0	105,8	12,6	12,0	11,5	13,0	126,7	133,5	113,2	135,9
Molise	100,0	100,0	73,8	94,2	4,0	4,7	8,9	8,5	39,9	52,1	87,6	89,2
Campania	84,6	103,5	105,9	103,7	3,7	3,8	4,0	4,1	37,3	42,1	39,6	42,7
Puglia	122,4	124,1	139,3	123,4	5,8	5,8	6,5	7,6	58,0	65,2	63,8	79,4
Basilicata	146,1	124,7	118,6	97,4	9,1	9,4	8,9	9,0	90,8	105,0	87,8	94,5
Calabria	137,1	152,4	93,4	94,1	3,1	4,5	3,7	3,8	30,8	50,8	36,5	39,4
TOTALE	114,7	109,3	118,5	107,1	10,0	9,0	10,2	9,5	100,0	100,0	100,0	100,0

TAB 31

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Accertamenti			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	20.000	40.121	40.121	40.121	20.000	40.121	40.121	40.121	27.443	22.690	20.642	19.513
Lombardia	12.900	10.325	10.000	10.000	12.900	10.325	10.000	10.000	11.080	14.254	11.325	9.865
Veneto	22.500	16.650	15.000	15.000	22.500	16.650	15.000	15.000	19.571	16.090	16.862	11.799
Liguria	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.529	8.390	7.218	6.910
E. Romagna	25.900	25.900	20.900	20.900	25.900	20.900	20.900	20.900	23.269	21.451	22.969	24.923
Toscana	13.759	21.837	20.947	21.300	19.130	21.874	21.947	21.300	11.986	21.165	23.895	20.469
Marche	9.800	9.800	8.022	8.826	9.800	9.800	8.826	10.299	8.022	10.220	11.107	9.883
Umbria	3.098	3.098	3.098	4.000	3.098	3.098	3.098	4.000	3.526	3.533	2.862	2.754
Lazio	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	34.266	35.753	35.790	36.220
Abruzzo	8.500	8.000	8.000	13.000	8.500	8.000	8.000	13.000	8.286	9.242	11.934	10.843
Molise	1.550	1.291	2.582	1.550	1.550	1.291	2.082	1.550	1.550	751	1.361	921
Campania	2.283	6.050	800	1.500	1.533	550	800	700	1.277	685	144	36
Puglia	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.476	21.250	19.758	25.238
Basilicata	1.800	2.400	2.500	3.000	1.800	2.400	2.500	3.000	3.083	2.830	2.997	3.551
Calabria	5.500	4.700	4.500	4.500	5.275	4.663	4.500	4.230	4.696	4.566	4.500	3.536
TOTALE	195.590	218.172	204.470	211.697	199.986	207.672	205.774	212.100	192.060	192.870	193.364	186.461
	Accertamenti / Previsioni definitive				Accertamenti pro capite				Accertamenti pro capite (Italia=100)			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Piemonte	137,2	56,6	51,4	48,6	6,5	5,3	4,8	4,5	163,6	134,9	122,0	119,9
Lombardia	85,9	138,1	113,3	98,7	1,2	1,5	1,2	1,0	30,7	39,1	30,9	27,8
Veneto	87,0	96,6	112,4	78,7	4,3	3,5	3,6	2,5	107,9	88,0	91,8	66,5
Liguria	94,8	93,2	80,2	76,8	5,4	5,3	4,5	4,3	136,8	135,0	116,0	114,5
E. Romagna	89,8	102,6	109,9	119,2	5,8	5,3	5,5	6,0	145,6	133,4	141,6	158,8
Toscana	62,7	96,8	108,9	96,1	3,4	5,9	6,6	5,7	86,0	150,7	170,0	150,9
Marche	81,9	104,3	125,8	96,0	5,4	6,8	7,3	6,5	136,3	172,4	187,2	172,5
Umbria	113,8	114,0	92,4	68,9	4,2	4,2	3,3	3,2	106,6	105,8	85,3	84,7
Lazio	87,9	91,7	91,8	92,9	6,7	6,9	6,8	6,8	168,0	174,4	173,8	182,2
Abruzzo	97,5	115,5	149,2	83,4	6,5	7,2	9,2	8,3	164,2	182,4	235,1	221,7
Molise	100,0	58,2	65,4	59,4	4,8	2,3	4,2	2,9	121,8	59,3	108,2	76,6
Campania	83,3	124,5	18,0	5,1	0,2	0,1	0,0	0,0	5,6	3,0	0,6	0,2
Puglia	127,4	106,3	98,8	126,2	6,3	5,3	4,9	6,2	159,7	133,5	124,3	165,4
Basilicata	171,3	117,9	119,9	118,4	5,2	4,7	5,0	6,0	130,3	120,3	128,6	159,5
Calabria	89,0	97,9	100,0	83,6	2,3	2,3	2,2	1,8	59,0	57,6	57,3	47,1
TOTALE	96,0	92,9	94,0	87,9	4,0	3,9	3,9	3,7	100,0	100,0	100,0	100,0

Le nuove tariffe per la tassazione auto in vigore dal 2007 (legge n. 296/2006) vanno ad aggiungersi a quelle deliberate negli ultimi anni dalle Regioni Campania, Calabria, Abruzzo e Veneto. A partire dal 2007, Liguria (L.R. n. 2/2006) e Toscana (L.R. n. 2/2006) hanno introdotto la maggiorazione del 10 per cento, applicabile a tutti i tipi di veicoli (non solo motocicli ed autovetture). Più limitati gli aumenti previsti nelle Regioni Marche (+7,98 per cento) e Molise (+7 per cento). In merito all'andamento del tributo (TAB. 29) deve evidenziarsi che nel passaggio dall'esercizio 2005 al 2006 si registra un incremento delle previsioni iniziali, confermato da quelle definitive, come pure dagli accertamenti, che passano in termini assoluti da 4.278 a 4.554 milioni di euro con un aumento pari a 275 milioni di euro (+6,4 per cento) al quale hanno contribuito più o meno nella stessa misura tutte le Regioni.

Molto più contenuto il volume delle entrate legate all'addizionale regionale sul gas metano -ARISGAM- (TAB. 30) che subisce una contrazione per quanto concerne gli accertamenti di competenza 2006 rispetto a quelli dell'esercizio precedente (si passa da 504 a 475 milioni di euro) e ciò in contrasto con l'incremento registrato nelle previsioni iniziali e confermato in quelle definitive (da 426 milioni di euro del 2005 a 443 milioni di euro del 2006). Stessa cosa dicasi per il tributo speciale deposito rifiuti in discarica illustrato.

Per completezza di informazione si espongono nel prospetto di seguito riportato gli ultimi aggiornamenti 2008 relativi alle principali voci di entrate del Titolo I, tratti dalle leggi finanziarie regionali per il corrente esercizio.⁶⁷

Regioni	Leggi finanziarie 2008	Modifiche introdotte
Piemonte	L.R. 23 maggio 2008, n. 12	<p style="text-align: center;">IRAP</p> <p>Art.2 Base imponibile per il calcolo dell'IRAP. 1. Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con delib. del Consiglio regionale n. 93 del dicembre 2006.</p> <p style="text-align: center;">IRPEF</p> <p>Art. 3 Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF. 1. L'articolo 1 della L.R. n. 2/2003, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Riduzione addizionale regionale all'IRPEF), è da intendersi che esplica i suoi effetti sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere versata a decorrere dal 1° gennaio 2008</p>

⁶⁷ Nota metodologica: il prospetto, che non ha carattere di esaustività, contiene le previsioni in finanziaria regionale concernenti le aliquote dei principali tributi regionali (Irpef, Irap, Arisgam, Tassa Automobilistica) così come modificate con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008. Per le Regioni delle quali si sono indicati solo gli estremi della legge regionale di riferimento non sono state rinvenute disposizioni specifiche in materia di entrate regionali.

Regioni	Leggi finanziarie 2008	Modifiche introdotte
Lombardia	L.R. 28 dicembre 2007, n. 35	<p style="text-align: center;">IRPEF</p> <p>Art. 1 comma 1 Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 72 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, sono ridotte allo 0,9%</p> <p style="text-align: center;">IRAP</p> <p>Art. 1 comma 2 lett. f) e g) A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona lombarde (ASP), succedute alle IPAB, sono esentate dal pagamento dell'IRAP Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole materne ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'IRAP già prevista per le ONLUS, sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, ridotta di un punto percentuale</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole materne di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome), ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'IRAP già prevista per le ONLUS, sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, ridotta di un punto percentuale.».</p> <p>Le agevolazioni previste dal comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 31 (legge finanziaria 2007) cessano i loro effetti con la medesima decorrenza di cui al comma 6.</p>
Veneto	L.R. 27 febbraio 2008, n. 1	
Liguria	L.R. 28 aprile 2008, n. 9	<p>Art. 3 A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad euro 25.000,00, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore ad euro 25.000,00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 per i soggetti aventi un reddito complessivo, ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra euro 25.000,01 ed euro 25.126,77, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 25.126,77 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE</p> <p>Art. 4 Riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'addizionale regionale IRE è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del <u>d.lgs. 446/1997</u>, senza alcuna maggiorazione regionale.</p> <p>Art. 5 Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale.</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Con la medesima decorrenza sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla <u>direttiva 94/12/CE</u> del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Art. 6 Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle seguenti voci indicate al titolo I "Igiene e Sanità", numero d'ordine 1, della tariffa allegata alla <u>legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66</u> (Tasse sulle concessioni regionali):</p> <p style="margin-left: 20px;">a) numero d'ordine 1 - concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) numero d'ordine 1 - Nota - contributo annuo per le farmacie non rurali.</p> <p>2. All'articolo 12, comma 3 della <u>legge regionale 3 aprile 2007, n. 15</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)) le parole "al 31 marzo" sono sostituite dalle parole "al 30 aprile".</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'articolo 12 della <u>L.R. n. 15/2007</u> è abrogato.</p> <p>Art. 7 Contrasto dell'evasione fiscale.</p> <p>1. Al fine di razionalizzare, armonizzare e potenziare l'azione mirata al contrasto dell'evasione fiscale sui tributi regionali, la Regione promuove attività di collaborazione, cooperazione e scambio di informazioni con le Amministrazioni fiscali dello Stato e degli Enti locali, anche mediante la stipulazione di accordi o convenzioni</p>

Regioni	Leggi finanziarie 2008	Modifiche introdotte
E. Romagna	L.R. 21 dicembre 2007, n. 24	
Toscana	L.R. 21 dicembre 2007, n. 67	<p style="text-align: center;">IRAP</p> <p>Art. 1 <i>Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001</i> Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.</p> <p>Art. 2 <i>Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA80001</i>. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 71/2004, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 70/2005, per le imprese certificate SA8000 è confermata per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.</p> <p>Art. 3 <i>Modifica dell'articolo 2 della L.R. n. 2/2001</i>. 1. Dopo il <u>comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2</u> (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), è inserito il seguente: in materia di imposta regionale sulle attività produttive IRAP è introdotta una nuova disposizione che prevede la riscossione diretta dalla Regione delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articoli 9, 10 e 11, espletate dall'Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8., "2-bis. A decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del <u>decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</u> (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del <u>decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155</u> (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della <u>legge 13 giugno 2005, n. 118</u>), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'articolo 4 dello stesso <u>D.Lgs. n. 155/2006</u>".</p> <p>Art. 8 <i>Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile</i>. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 è determinata, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), nelle seguenti misure per metro cubo: a) per usi civili: 1) euro 0,015 per consumi fino a 120 metri cubi annui; 2) euro 0,026 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui; 3) euro 0,030 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui; 4) euro 0,030 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; b) per usi industriali: 1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui; 2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui. 2. L'imposta sostitutiva per le utenze esenti, istituita dall'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 398/1990, è determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo</p>
Marche	L.R. 27 dicembre 2007, n. 19	
Umbria	L.R. 26 marzo 2008, n. 4	

Regioni	Leggi finanziarie 2008	Modifiche introdotte
Lazio	L.R. 28 dicembre 2007, n. 26	<p>Art.6 Copertura del disavanzo sanitario relativo all'anno 2006.</p> <p>1. Al fine di assicurare la copertura del maggior disavanzo sanitario accertato per l'anno 2006 pari a 232 milioni di euro, concorrono, al netto della complessiva riduzione di spesa prevista nella legge regionale 26 luglio 2007, n. 12 (Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria) e confermata anche per l'esercizio 2008, i seguenti importi:</p> <p>a) 61 milioni di euro, derivanti dal vincolo di quota parte degli accertamenti di maggiore entrata di cui alla tassa automobilistica relativa all'anno 2007 privi di finalizzazione;</p> <p>b) 58 milioni di euro, derivanti dal vincolo delle maggiori risorse derivanti dalla compartecipazione all'IVA relativa all'anno 2005 rispetto alla quota riferibile al finanziamento del servizio sanitario regionale, in quanto non precedentemente iscritta in bilancio.</p> <p>2. Per la finalità di cui al presente articolo, lo stanziamento del capitolo H31600, denominato "Copertura disavanzo sanitario 2006", è stabilito per il 2008, in termini di competenza e di cassa, in 232 milioni di euro</p> <p>Art.7 Copertura del disavanzo sanitario relativo all'anno 2007.</p> <p>1. Al fine di assicurare la copertura del maggior disavanzo sanitario accertato per l'anno 2007, pari a 310 milioni di euro, è istituito, nell'ambito dell'UPB H31, un apposito capitolo denominato "Copertura disavanzo sanitario 2007", con pari stanziamento di 310 milioni di euro in termini di competenza e di cassa. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante:</p> <p>a) 52 milioni di euro, derivanti dalla riduzione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell'UPB R11 concernenti il funzionamento del Consiglio regionale, a cui si fa fronte tramite l'utilizzo del rispettivo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007;</p> <p>b) 58 milioni di euro, vincolando le maggiori risorse derivanti dalla compartecipazione all'IVA relativa all'anno 2006 rispetto alla quota riferibile al finanziamento del servizio sanitario regionale, in quanto non precedentemente iscritta in bilancio;</p> <p>c) 98 milioni di euro, vincolando le risorse derivanti dalle maggiori entrate da manovra fiscale sull'IRAP indicate per gli anni 2005 e 2006 dal dipartimento per le politiche fiscali⁶⁸;</p> <p>d) 102 milioni di euro, vincolando quota parte delle entrate derivanti dalla tassa automobilistica relativa all'esercizio 2008.</p>

68

68 ALIQUOTE IRAP REGIONE LAZIO		
	2005	ALIQUOTA
imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della legge 223/91 operanti nei seguenti settori: fabbricazione della pasta-cartta, della carta e dei prodotti di carta, stampa ed editoria, fabbricazione	3,75	4,75
cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91 e operanti nei settori dell'assistenza sociale	3,75	4,75
imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce deboli sul mercato del lavoro	3,25	4,25
estrazione di minerali energetici e non energetici, fabbricazione di coke, raffineria di petrolio, trattamento di combustibili nucleari, produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda, commercio all'ingrosso, esclusi intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli	5,	5,25
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, industrie tessili e dell'abbigliamento, industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari, industria del legno e dei prodotti in legno l.c., fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche, altre industrie manifatturiere, costruzioni, commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motoveicoli, riparazione di beni personali e per la casa, trasporti terrestri, trasporti mediante condotte, trasporti marittimi e per vie	3,75 o 3,25 se in stato di crisi aziendale ai sensi della legge 223/91	4,75 o 4,25 se in stato di crisi aziendale ai sensi della legge 223/91
fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, poste e telecomunicazioni, intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione, attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, attività immobiliari, e noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale	5,25	5,25
settori della agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura e servizi connessi	0,9,	1,9
trasporti aerei e attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica	3,75	4,75
Soggetti non ricadenti nelle precedenti agevolazioni o maggiorazioni	4,25	5,25

Regioni	Leggi finanziarie 2008	Modifiche introdotte		
Abruzzo	L.R. 31 dicembre 2007, n. 47	<p>IRPEF</p> <p>L'aliquota all'1,4% è stata confermata dall'articolo 1 comma 8 della Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 29/12/2006 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 22/12/2006.</p> <p>IRAP</p> <p>Tutte le aliquote sia quella ordinaria del 4,25% che quella ridotta del 1,9%, prevista dall'articolo 45 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per il settore agricolo e quelle ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 16 comma 3 del citato D. Lgs. 446/97 subiscono un aumento secco di un punto percentuale risultando così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ società o persone fisiche che abbiano iniziato un'attività commerciale o di lavoro autonomo a decorrere dall'1/1/2004 da 3,25 % a 4,25% ➤ Onlus e cooperative sociali da 3,25 % a 4,25% ➤ società e persone fisiche svolgenti attività commerciali limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio dei comuni montani da 3,25 % a 4,25% ➤ farmacie rurali sussidiate da 2,75 % a 3,75%; ➤ soggetti operanti nel settore agricolo da 1,9 % a 2,9% <p>soggetti non ricadenti nelle precedenti agevolazioni da 4,25 % a 5,25%</p>		
		<p>Art. 2 Disposizioni di carattere tributario.</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le ONLUS di cui all'articolo 10 dello stesso decreto aventi sede legale in Molise, le quali siano intestatarie di autoveicoli e motoveicoli, sono assoggettate alla tassa automobilistica regionale ridotta del 50 per cento, salvo i casi previsti dall'articolo 9.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della tassa di circolazione forfetaria prevista al comma 4 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i motoveicoli ultraventennali devono risultare inseriti nell'Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto annualmente dalla FMI o iscritti nel registro storico della stessa FMI</p> <p>Per quanto riguarda le aliquote IRAP anche per il Molise come per le altre regioni in deficit sanitario risultano maggiorate nel modo indicato in nota⁶⁹</p>		
Campania	L.R. 30 gennaio 2008, n. 1	Aliquote IRAP		
		imprese e lavoratori autonomi che incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il 40% rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti	4,25	5,25
		nuove imprese costituite negli anni 2006 e 2007	4,25	5,25
		Onlus	esenti	esenti
		soggetti operanti nel settore agricolo	1,9	2,9
Soggetti non ricadenti nelle precedenti agevolazioni o maggiorazioni	4,55	5,25		

69 ALIQUOTE IRAP REGIONE MOLISE

tutti i soggetti passivi limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31/10/2002	3,25	4,25
nuove imprese costituite negli anni 2004 e 2005	3,25	4,25
Onlus	esenti	esenti
banche	5,25	5,25
imprese appartenenti alla rete della grande distribuzione regionale	5,25	5,25
soggetti operanti nel settore agricolo	1,9	2,9
Soggetti non ricadenti nelle precedenti agevolazioni o maggiorazioni	4,25	5,25

Regioni	Leggi finanziarie 2008	Modifiche introdotte
Puglia	L.R. 31 dicembre 2007, n. 40	<p>Art. 3 Disposizioni varie.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'<u>articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26</u> (Attuazione della <u>direttiva 2003/96/CE</u> che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), le aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al <u>decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398</u> (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla <u>L. n. 952/1977</u> e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono determinate nei valori indicati nella tabella "B" allegata alla presente legge. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali e agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale</p> <p>6. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota Irap di cui all'<u>articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</u>), è aumentata di un punto percentuale. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011063, denominato "Irap propria, <u>comma 1, articolo 16, D.Lgs. n. 446/1997</u> - collegato al capitolo di spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.</p> <p>7. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'addizionale regionale Irpef, di cui all'<u>articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997</u>, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917 (Approvazione del testo unico dell'imposte sui redditi):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i redditi compresi nel primo scaglione (fino a euro 15 mila): 0,9 per cento; b) per i redditi compresi nel secondo scaglione (oltre euro 15 mila fino a euro 28 mila): 0,9 per cento; c) per i redditi compresi nel terzo scaglione (oltre euro 28 mila fino a euro 55 mila): 1,4 per cento; d) per i redditi compresi nel quarto scaglione (oltre euro 55 mila fino a euro 75 mila): 1,4 per cento; e) per i redditi compresi nel quinto scaglione (oltre euro 75 mila): 1,4 per cento. <p>In caso di modifica degli scaglioni di reddito attualmente vigenti, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari all'1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni. Per la finalità di cui al presente comma, è istituito, nell'ambito della upb 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011052, denominato "IRPEF propria, <u>comma 3, articolo 50, D.Lgs. n. 446/1997</u> - collegato al capitolo di spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.</p> <p>8. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del <u>D.Lgs. n. 398/1990</u> e istituita con <u>legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9</u> (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) ai sensi dell'<u>articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</u> (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina.</p> <p>L'imposta è esigibile all'erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della Regione Puglia.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2008, l'imposta è dovuta alla Regione Puglia dall'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell'<u>articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</u> (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi di cui all'<u>articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 luglio 1996</u> del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione).</p> <p>L'imposta può essere versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al presente comma.</p>
Calabria		

PAGINA BIANCA